



**POLITECNICO  
DI TORINO**

## **ACCORDO QUADRO - LOTTO 1**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU  
IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI IN IMMOBILI IN  
PROPRIETA' O IN USO AL POLITECNICO DI TORINO**

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**- ing. Marcello COATTO -**  
*F.to Marcello Coatto*

## Premessa

Il Politecnico di Torino intende stipulare un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), per affidare a seguito di Appalti specifici, aggiudicati con la riapertura del confronto competitivo tra gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro, interventi di manutenzione straordinaria, da eseguirsi su impianti tecnologici installati in immobili di proprietà o in uso al Politecnico di Torino.

Il presente Capitolato Speciale detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro medesimo, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto con gli aggiudicatari, e quella relativa alle condizioni e alle modalità di stipula dei contratti di Appalto specifici per l'affidamento dei singoli interventi di manutenzione.

### **Art. 1 - Oggetto e definizione dell'Accordo Quadro**

L'oggetto dell'Accordo Quadro comprende l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria come definiti dall'art.3, lett. *oo-quinquies*) del Codice, relativamente agli impianti tecnologici installati presso gli immobili di proprietà del Politecnico di Torino o comunque in uso allo stesso, quali risultanti dall'Elenco allegato (**All. 1**).

Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dal Politecnico di Torino possono richiedere nel corso dell'Accordo Quadro l'acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate agli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro, in forma scritta, dal Responsabile Unico del Procedimento e varranno come aggiornamento dell'Elenco originario. Tutte le disposizioni e le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato saranno applicabili al complesso degli immobili che risulteranno dall'Elenco così aggiornato. Le prestazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi della tipologia descritta nel presente Capitolato (si veda il successivo art. 4), non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione.

Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente Capitolato, sono ascrivibili alle seguenti categorie: OG11 e OG1.

Sono compresi nell'Accordo Quadro: i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare ciascun intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché secondo quelle indicate nella Documentazione Tecnica progettuale che sarà allegata a ciascun singolo contratto di Appalto specifico, attuativo dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro ha la finalità di regolamentare il rapporto con i relativi aggiudicatari ed i contratti di Appalto specifici, che verranno aggiudicati, previo rilancio competitivo, agli Operatori economici parti dello stesso, durante il relativo periodo di durata, e che saranno volti all'affidamento dei singoli interventi di manutenzione straordinaria.

Sono da ritenersi inclusi nell'Accordo Quadro, anche le forniture ed i servizi accessori, quali il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni contratto di Appalto specifico, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. L'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra il Politecnico di Torino e gli Operatori economici aggiudicatari del medesimo, in base alle quali

si procederà a stipulare specifici contratti di Appalto relativi ad interventi manutentivi. In particolare nel presente Capitolato sono contenuti:

- la durata dell'Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere appaltati i singoli lavori;
- le regole relative alla procedura di stipula dei singoli contratti di Appalto specifici;
- la tipologia di prestazioni affidabili, le cui caratteristiche saranno specificate nel dettaglio nei singoli contratti di Appalto specifici.

### **Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro, che verrà stipulato con i primi tre Operatori economici della graduatoria, in esito alla procedura aperta bandita dalla Stazione appaltante, avrà una durata temporale di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo Quadro medesimo, durata che potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta ai predetti Operatori, a seguito del non esaurimento dell'importo massimo previsto dell'Accordo Quadro ovvero nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro saranno tenuti ad eseguire i contratti di Appalto specifici che eventualmente saranno loro affidati alle stesse condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Qualora gli ultimi contratti di Appalto specifici prevedano un termine finale eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione appaltante può stipulare il singolo contratto di Appalto specifico. L'Accordo Quadro potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata prefissata, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo dell'Accordo stesso. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito alla stipula di tanti contratti di Appalto specifici, il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto di Appalto specifico, ovvero un numero di contratti di Appalto specifici per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro abbiano nulla a pretendere.

### **Art. 3 - Importo massimo dell'Accordo Quadro e tipologia di opere**

L'importo massimo dell'Accordo Quadro è pari a € 1.184.500,00 (Euro unmilione centottantaquattromilacinquecento/00 al netto dell'IVA al 22% e degli oneri di legge) così ripartito:

- € 1.150.000,00 (Euro unmilione centocinquantamila/00) per lavori, di cui € 215.000,00 (Euro duecentoquindicimila/00) per costi della manodopera;
- € 34.500,00 (Euro trentaquattromilacinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare all'ammontare degli Appalti specifici verrà computata di volta in volta in relazione alle attività da svolgere all'interno dei singoli contratti di Appalto specifici, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del d.P.R. 207/2010.

Le categorie di opere di cui al presente Accordo Quadro sono così classificate:

LAVORAZIONI A CORPO E CATEGORIE	CLASSIFICA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	IMPORTO LAVORI	%	STIMA ONERI SICUREZZA	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA
<b>OG11</b> Impianti tecnologici	III	SI	€ 1.000.000,00	86,96	€ 30.000,00	prevalente
<b>OG1</b> <b>Opere edili</b> Edifici civili e industriali	I	SI	€ 150.000,00	13,04	€ 4.500,00	scorporabile
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 34.500,00</b>	

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, gli Operatori economici aggiudicatari (i primi tre in graduatoria) si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno loro richieste con la stipulazione dei contratti di Appalto specifici, entro il limite massimo di importo di cui sopra, per il periodo di validità dell'Accordo predetto ed alle condizioni di cui al presente Capitolato.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non impegna, invece, in alcun modo, la Stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso.

Non potranno in alcun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro, fatto salvo il rilancio presentato dagli Operatori economici parti dell'Accordo stesso, in sede di aggiudicazione dei singoli contratti di Appalto specifici, rispetto all'offerta economica da ciascuno di essi presentata in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 4 – Descrizione sommaria delle opere**

L'Accordo Quadro ha per oggetto come prestazione primaria l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sugli impianti installati presso gli immobili in proprietà o comunque in uso al Politecnico di Torino, che possono riassumersi indicativamente ma, non in modo esaustivo, come in appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

- modifiche necessarie per adeguare, rinnovare o sostituire parti di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti di combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- modifiche necessarie per adeguare, rinnovare o sostituire parti di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;
- modifiche necessarie per adeguare, rinnovare o sostituire parti di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- modifiche necessarie per adeguare, rinnovare o sostituire parti di impianti elettrici a media e bassa tensione;
- modifiche necessarie per adeguare, rinnovare o sostituire parti di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

- modifiche necessarie per adeguare, rinnovare o sostituire parti di sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza;
- modifiche necessarie per adeguare, rinnovare o sostituire parti di impianti di protezione attiva contro l'incendio.

Tutti i predetti interventi si intendono completi di ogni connessa opera muraria, complementare od accessoria da realizzarsi congiuntamente, e comunque di tutte quelle opere necessarie a rimediare al degrado degli immobili predetti dovuto alla perdita di caratteristiche impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche energetiche e di efficienza tipologica nonché per incrementare la funzionalità degli impianti di cui sopra.

In allegato (**All. 2**) si elencano, in via esemplificativa, gli interventi che potranno essere oggetto di Appalti specifici. L'elenco dei lavori di cui sopra potrà subire variazioni a fronte di mutate esigenze della Stazione appaltante a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili ed imprevedibili.

Dal fatto che il presente Accordo Quadro concerne la manutenzione straordinaria degli impianti installati presso gli immobili di proprietà o comunque in uso al Politecnico di Torino, consegue che gli Operatori economici aggiudicatari dei singoli contratti di Appalto specifici, saranno tenuti ad eseguire tutte le opere ed a fornire tutto quanto richiesto in relazione a smantellamenti, modifiche, adeguamenti e sistemazioni speciali, sia di importanza costruttiva corrente, sia anche di speciali caratteristiche, fermo restando le condizioni dei singoli contratti di Appalto specifici.

Gli Operatori economici aggiudicatari dei singoli contratti di Appalto specifici, dovranno compiere tutte quelle attività necessarie per dare le opere previste negli elaborati progettuali, messi a base dei rilanci competitivi e allegati ai predetti contratti di Appalto, completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche in conformità alle specifiche tecniche progettuali e alle eventuali istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori, o da eventuali suoi collaboratori, in fase di realizzazione.

### **Art. 5 – Forma e realizzazione delle opere**

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguirsi, risulteranno da quanto precisato ed indicato, nei contratti di Appalto specifici, nei relativi elaborati progettuali, nonché dalle istruzioni impartite dai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione delle opere da eseguirsi, e per i dettagli di esecuzione da eventuali disegni forniti a corredo.

La definizione di ulteriori eventuali dettagli o modalità esecutive dovrà essere richiesta dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori a mezzo posta elettronica certificata con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei lavori.

### **Art. 6 - Criterio di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti specifici**

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, a favore dei primi tre Operatori economici in graduatoria, la cui offerta non sia risultata anomala, ai sensi dell'art. 97, commi 3 o 6 del Codice, individuati sulla base dei parametri di cui al Disciplinare di gara.

Ciascun singolo Appalto specifico verrà aggiudicato dalla Stazione appaltante a seguito di rilancio competitivo tra i predetti tre Operatori economici parti dell'Accordo Quadro.

In particolare, la procedura di aggiudicazione di ciascun Appalto specifico avverrà in funzione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2 del Codice, a favore dell'Operatore economico parte dell'Accordo Quadro, che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo in sede di rilancio competitivo, calcolato a seguito della ponderazione della valutazione tra criteri tecnici e criterio economico, secondo la seguente formula:

$PAS = PTAQ + PEAS$  dove:

PAS: è il Punteggio massimo attribuibile in sede di aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, pari a 100 punti;

PTAQ: è il Punteggio Tecnico "ereditato" dall'Operatore economico a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, pari al massimo a 80 punti;

PEAS: è il Punteggio Economico massimo attribuibile relativamente al criterio "prezzo", pari al massimo a 20 punti.

Il Punteggio Economico sarà attribuito a ciascuna offerta presentata dagli Operatori parti dell'Accordo Quadro, in sede di rilancio competitivo per l'aggiudicazione degli Appalti specifici, secondo la seguente formula:

$PEAS = (R_n / R_{max}) * P_{Emax}$  dove:

PEAS rappresenta il punteggio economico dell'Appalto Specifico;

$P_{Emax}$  rappresenta il punteggio economico massimo dell'Appalto Specifico (max 20 punti);  $R_{max}$  rappresenta la percentuale di ribasso più alta offerta in sede di rilancio competitivo dagli Operatori parti dell'AQ;

$R_n$  rappresenta la percentuale di ribasso offerta in sede di rilancio competitivo dall'Operatore "n" parte dell'AQ.

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

L'offerta presentata dall'Operatore economico primo in graduatoria, in riferimento al singolo Appalto specifico, sarà sottoposta, ove ne sussistano i presupposti, a verifica di congruità, ai sensi dell'art. 97, commi 3 e 6 del Codice.

La Stazione appaltante, per aggiudicare un Appalto specifico, consulterà per iscritto gli Operatori economici parti di quell'Accordo, invitando gli stessi a presentare offerta economica, mediante invio di una richiesta scritta di offerta, redatta nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara.

Gli Appalti specifici aggiudicati nell'ambito dell'Accordo Quadro si tradurranno nello svolgimento di interventi basati sulle condizioni stabilite dall'Accordo Quadro, nonché su altre disposizioni specifiche indicate in ogni singolo affidamento.

La Stazione appaltante procederà alla definizione dell'oggetto del singolo Appalto Specifico nella Richiesta di Offerta, ove verranno indicate altresì le prestazioni da affidare, il tempo ed il luogo di esecuzione, precisandone le specifiche condizioni.

In sede di Appalto specifico, la Stazione appaltante richiederà agli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro, in possesso di requisiti idonei per la realizzazione degli interventi richiesti (SOA), come già verificato in sede di gara, di:

- effettuare, se del caso, il sopralluogo presso i siti indicati dalla Stazione appaltante;
- presentare, entro le tempistiche disciplinate nel confronto competitivo: offerta economica, coincidente con una percentuale di ribasso da applicarsi sull'importo stimato per l'intervento, che non dovrà essere inferiore rispetto a quella presentata da ciascun Operatore economico nella fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Saranno pertanto esclusi dall'aggiudicazione del singolo Appalto specifico, gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro che offrano una percentuale di ribasso peggiorativa rispetto a quella da ciascuno di essi offerta per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro o che comporti un prezzo complessivo per il singolo intervento da realizzare pari o superiore alla

base d'asta definita dalla Stazione appaltante per l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico. Nella Richiesta di offerta sarà indicato un termine congruo per la relativa presentazione - che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dall'invio della Richiesta stessa - nonché le ulteriori regole specifiche del confronto competitivo.

Alla Richiesta di Offerta sarà allegata la Documentazione progettuale specifica dell'intervento da realizzare, predisposta dalla Stazione appaltante (anche per il tramite dell'Aggiudicatario del Lotto 3), contenente gli aspetti tecnici specialistici richiesti, il modello per la presentazione dell'offerta economica, nonché lo schema di contratto del singolo Appalto.

La Richiesta di Offerta sarà inoltrata via PEC.

Nei confronti del soggetto che risulterà primo nella classifica di merito dell'Appalto specifico (di seguito anche definito "Appaltatore"), per aver totalizzato il maggior punteggio complessivo a seguito della ponderazione tra criteri tecnici e criterio economico, come sopra descritto, si procederà alle comunicazioni relative all'aggiudicazione ed agli adempimenti per la stipula del contratto.

### **Art. 7 - Oggetto e condizioni degli Appalti specifici**

Oggetto degli Appalti specifici basati sull'Accordo Quadro potranno essere, in ragione di quanto specificato dall'Amministrazione, le prestazioni di cui al precedente art. 4.

Gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro, si impegnano a partecipare ai rilanci competitivi ed a sottoscrivere gli eventuali contratti di Appalto specifici, ove risultati aggiudicatari dei medesimi, al netto del ribasso percentuale da ciascuno di essi offerto sull'importo a corpo previsto per il singolo intervento oggetto di affidamento.

Al momento della Richiesta di offerta per l'affidamento del singolo contratto di Appalto specifico, gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro prenderanno visione della documentazione tecnica ed economica allegata alla specifica richiesta e, dove espressamente previsto dalla Stazione Appaltante, dello stato dei luoghi, alla presenza di personale incaricato dall'Amministrazione, e dovranno inoltre valutare tutte le circostanze e gli elementi che possano influire sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e ai trasporti, nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente all'accettazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato). L'assenza della presa visione, ove prevista, dello stato dei luoghi, sarà equiparata ad un rifiuto di eseguire l'intervento, che stante la contrarietà ad una norma imperativa, deve essere qualificato come ingiustificato.

L'Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dalla presenza negli immobili di personale universitario.

### **Art. 8 - Sicurezza nell'esecuzione degli Appalti specifici**

Premesso che la conclusione dell'Accordo Quadro è finalizzata all'aggiudicazione di Appalti specifici, in via preliminare saranno individuati come rischi da interferenze quelli specificati all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza D.U.V.R.I.

In ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, nei casi previsti dalla normativa e comunque prima della stipula dei singoli Appalti specifici, la Stazione appaltante provvederà ad individuare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.), il quale procederà a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), definendo, per ciascun Appalto specifico e sulla base di quanto già contenuto nel D.U.V.R.I., tutte le prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché a stimare analiticamente i costi della sicurezza.

Al fine di contenere i rischi ed i disagi arrecati dalla presenza dei cantieri alle attività che si svolgono all'interno del Politecnico, l'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico avrà cura di adottare tutte le cautele e di predisporre tutte le protezioni che riterrà necessarie, oltre a quelle che saranno previste nel P.S.C. e che comunque potranno essergli in qualunque momento richieste dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (C.S.E.).

L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico sarà tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione.

In caso di 3 (tre) inadempienze, da parte dello stesso Appaltatore, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo contratto di Appalto specifico nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, e procedere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali a carico dell'Appaltatore predetto.

L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico garantirà inoltre che il personale, nell'eseguire i lavori di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico garantirà pertanto che il personale che eseguirà i lavori sia dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (es.: elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.), così come prescritto all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione, all'atto di stipula di ciascun contratto, il proprio Piano Operativo di Sicurezza - redatto in conformità all'allegato XV del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia - per quanto attiene alle scelte autonome dell'Appaltatore e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che costituiscono oggetto dei contratti di Appalto specifici, da considerarsi come piano complementare di dettaglio al Piano di Sicurezza e di Coordinamento stilato nella fase di progettazione dalla Stazione appaltante per ogni Appalto specifico.

Successivamente, all'atto di stipula di ciascun contratto di Appalto specifico, e comunque prima dell'inizio delle attività ivi previste, l'Appaltatore provvederà ad aggiornare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, complementare e di dettaglio al P.S.C., che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa al singolo contratto di Appalto specifico.

Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico sono causa di risoluzione del contratto medesimo, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. La vigilanza sull'osservanza dei Piani di Sicurezza

è affidata al C.S.E ed al D.L.. L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico può, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, presentare al Responsabile della Sicurezza o al C.S.E. (se nominato) proposte di modificazioni o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento. L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico si impegna ad adeguare il proprio P.O.S. alle prescrizioni imposte dalla D.L., qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del Piano stesso, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.

### **Art. 9 - Contratti relativi agli Appalti specifici**

Nei contratti relativi ai singoli Appalti specifici – che, ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di tre Operatori economici, verranno stipulati con gli aggiudicatari dei medesimi a seguito del rilancio competitivo di cui al precedente articolo 6 - l'Amministrazione, all'atto della stipula, si atterrà: alle condizioni generali inerenti l'Accordo Quadro - comprese quelle contenute all'interno del presente Capitolato Speciale e dei relativi allegati – a quelle risultanti dall'offerta tecnica presentata dall'Operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro che sia altresì risultato aggiudicatario del singolo Appalto specifico, nonché alla relativa offerta economica presentata in sede di rilancio competitivo.

### **Art. 10 - Documenti ed elementi essenziali degli Appalti specifici**

Costituiscono parte integrante e sostanziale dei singoli contratti di Appalto specifici, le premesse, gli atti e i documenti richiamati nell'Accordo Quadro, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, ed in particolare:

- la Determina a contrarre;
- il Capitolato speciale d'appalto comprensivo dell'Allegato 1 "Elenco immobili in proprietà o in uso al Politecnico di Torino";
- il Prezziario Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara dell'Accordo Quadro);
- il Prezziario DEI Impianti tecnologici (in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara dell'Accordo Quadro e da utilizzarsi solo su articoli non presenti nel Prezziario Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte);
- il Prezziario DEI Impianti elettrici (in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara dell'Accordo Quadro e da utilizzarsi solo su articoli non presenti nel Prezziario Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte);
- il DUVRI o, ove previsto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- le Condizioni proposte in sede di Offerta tecnica dall'Operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro che sia altresì risultato aggiudicatario del singolo Appalto specifico, nonché la relativa offerta economica presentata in sede di rilancio competitivo;
- polizze di garanzia presentate dall'Aggiudicatario dei singoli contratti di Appalto specifici.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti di appalto di lavori pubblici, ed in particolare:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante il "Codice dei Contratti Pubblici";
- b) il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (limitatamente agli articoli ancora in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara);

c) il Testo Unico Sicurezza approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., con i relativi allegati.

d) il d.m. Ministero lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (limitatamente agli articoli ancora in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara);

e) il Regolamento "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" emanato con DPR n.62 del 16/4/2013 ed il Codice di comportamento adottato dal Politecnico di Torino.

Con ciascun contratto di Appalto specifico verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento ed in particolare verranno dettate le seguenti indicazioni:

- l'oggetto degli interventi da eseguire;
- la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
- le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- i luoghi interessati dagli interventi;
- l'importo presunto degli interventi del singolo contratto di Appalto specifico, con indicazione delle quote riferite ai lavori ed ai costi della sicurezza;
- il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
- i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- i massimali della garanzia definitiva e delle polizze assicurative di cui all'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. costituite al momento della stipula dei singoli contratti di Appalto specifici;
- il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/ collaudabilità delle opere;
- i documenti previsti in materia di sicurezza.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto di Appalto specifico, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvederà a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente Accordo Quadro.

### **Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti gli Appalti specifici**

Gli Appaltatori dei singoli contratti di Appalto specifici dovranno fornire prima della consegna dei lavori, alla Direzione Lavori e alla Stazione appaltante, i seguenti documenti:

- l'elenco dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, fotocopia dei nulla-osta assunzioni dell'ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di lavoro o modelli equivalenti in cui risulti l'appartenenza all'Appaltatore. Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori. Le maestranze non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sprovviste di idoneo tesserino di identificazione che consenta il riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere osservata per gli operatori economici subappaltatori;
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali-assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti. Stessa procedura dovrà essere osservata per gli operatori economici subappaltatori;
- Piano operativo di sicurezza (POS);
- Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto: Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.); il Piano Operativo di Sicurezza (POS) sarà aggiornato o integrato di volta in volta al variare delle lavorazioni, a richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ove nominato, così come i piani

operativi di sicurezza delle Imprese subappaltatrici. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria o esecutrice;

- nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione Lavori della Stazione appaltante.

## **Art. 12 - Osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti**

Gli Appaltatori dovranno osservare gli obblighi di condotta sanciti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con d.P.R. n. 62 del 16.04.2013, e dal Codice di comportamento adottato dal Politecnico di Torino, pena la decadenza del rapporto in caso di violazione dei predetti obblighi.

Gli Appaltatori dovranno inoltre osservare sia le condizioni stabilite dal d.P.R. 06.06.2001 n. 380- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia - sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche (Codice dei Contratti pubblici, correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC nonché il d.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore), sia la normativa tecnica, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato.

Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto disposto dal d.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Ciascun Appaltatore è, altresì, tenuto alla completa osservanza: delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'Accordo Quadro e dell'Appalto Specifico di riferimento; delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Gli Operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione del medesimo, dichiarano di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.

Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa cogente in materia, con particolare riferimento a NTC2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (d.m. 17 gennaio 2018).

Il certificato di collaudo, il certificato delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori autorizzati, l'esito delle eventuali prove di carico, le copie dei relativi verbali firmate e vistate, ed ogni altra documentazione tecnica inerente le strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori.

Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti l'esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell'Appaltatore, il quale si assume la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione degli interventi strutturali realizzati.

Le opere impiantistiche oggetto dei singoli Appalti specifici dovranno essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del d.m. 37 del 22/01/2008.

A lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere, l'Appaltatore dei singoli contratti specifici dovrà, inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità dell'art. 7 del d.m. 37 del 22.01.2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato all'art. 6 dello stesso d.m.

Inoltre l'Appaltatore dei singoli contratti specifici ha i seguenti obblighi:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
- rispondere della osservanza di quanto sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore dei singoli contratti, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, dovrà essere operata dalla Stazione appaltante, sull'importo netto progressivo dei lavori, oggetto dei singoli contratti di Appalto specifici, una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dei singoli Appalti specifici, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo previo rilascio del DURC (art. 30, comma 5 del Codice dei Contratti pubblici).

## **Art. 13 - Garanzie e Coperture assicurative**

### **13.1 Garanzia provvisoria**

L'offerta da presentare nel corso della procedura aperta volta all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, deve essere corredata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti pubblici, dalla "garanzia provvisoria", pari al due per cento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, costituita secondo le modalità di cui al suddetto articolo.

Nei confronti degli Operatori economici non aggiudicatari, la Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, provvederà contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Nei confronti degli Operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, la garanzia provvisoria sarà svincolata dalla Stazione appaltante contestualmente alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile al singolo aggiudicatario e/o all'adozione nei confronti del medesimo di comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

La garanzia provvisoria deve prevedere le clausole di cui all'art. 93, comma 4 del Codice dei contratti pubblici e deve essere corredata, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'Operatore economico risultasse aggiudicatario dei singoli contratti di Appalto specifici.

La medesima garanzia provvisoria, ai sensi del citato art. 93, comma 5, deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta presentata ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia provvisoria, ove costituita sotto forma di fideiussione, può essere, a scelta dell'Operatore economico concorrente, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività

o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia in esame dovrà essere conforme agli schemi tipo definiti dalla normativa vigente (schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 - G.U. 10/04/2018 n. 83).

### **13.2 Garanzie definitive**

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, al momento della sottoscrizione di ciascun contratto di Appalto specifico, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a sua scelta, costituita secondo le modalità di cui al suddetto articolo, pari al 10% dell'ammontare del singolo contratto di Appalto specifico. Nel caso in cui il ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell'Appalto specifico, sia superiore al dieci per cento rispetto all'importo a base di gara, la garanzia definitiva deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento del singolo contratto di Appalto specifico, la risoluzione dell'Accordo Quadro nei confronti dell'Operatore economico inadempiente, con aggiudicazione del medesimo al concorrente che segue nella rispettiva graduatoria e affidamento dell'Appalto specifico a seguito del nuovo rilancio competitivo.

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del singolo contratto di Appalto specifico, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni predette.

La garanzia, inoltre, si intende comprensiva del rimborso delle eventuali somme che la Stazione appaltante dovesse eventualmente aver pagato in più all'Appaltatore durante l'esecuzione del singolo contratto di Appalto specifico, rispetto al credito di ciascun Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia definitiva per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dai singoli Appaltatori per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva dell'Appaltatore di ciascun contratto specifico, sarà progressivamente svincolata, secondo le condizioni e nella misura prevista all'art. 103 comma 5 del Codice, in proporzione all'avanzamento della relativa esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito di ciascun Appalto specifico, deve permanere, sino alla data di emissione del relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione del singolo contratto stipulato o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice, la Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore dei singoli contratti specifici, l'integrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte nel corso dell'esecuzione del contratto di riferimento. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui

ratei di prezzo da corrispondere al soggetto inadempiente.

La predetta garanzia definitiva, a scelta di ciascun Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia definitiva di ciascun contratto di Appalto specifico deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia in esame dovrà essere conforme agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere (schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 - G.U. 10/04/2018 n. 83).

Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all'Appaltatore di ciascun contratto specifico.

### **13.3 Riduzioni delle garanzie**

L'importo delle garanzie di cui agli articoli precedenti è ridotto nelle misure previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, qualora gli operatori economici siano in possesso delle certificazioni ivi dettagliate (ISO 9000, EMAS, ISO14001, ISO14064-1 e OHSAS 18001), che si richiamano integralmente. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle predette riduzioni gli Operatori economici segnalano in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documentano nei modi descritti dalle norme vigenti.

### **13.4 Copertura assicurativa**

Per ciascun contratto di Appalto specifico, il relativo Appaltatore è obbligato a stipulare e presentare alla Stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione a norma dell'art. 103 comma 7 del Codice, che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata, da stipularsi a nome di ciascun Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all'importo del contratto di Appalto specifico.

La durata e l'efficacia si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto dell'Appalto specifico sino alla data di emissione del relativo certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e dovrà assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari al 5% dell'importo del singolo contratto di Appalto specifico e con un minimo di € 500.000,00.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte di taluno degli Appaltatori non comporta l'inefficacia della relativa garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere (schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 - G.U. 10/04/2018 n. 83).

Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico a ciascun Appaltatore.

## **Art. 14 - Spese di contratto ed accessorie**

### **14.1 Spese contrattuali, imposte e tasse - spese di pubblicazione**

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese dei relativi contratti di Appalto specifici;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, ricompresi nei relativi contratti di Appalto specifici;
- c) pro-quota, le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo Quadro;
- d) pro-quota, le spese di pubblicazione del bando e dei risultati di gara, che dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dagli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'aggiudicazione con efficacia.

Sono, altresì, a carico di ciascun Appaltatore tutte le imposte di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori ricompresi nei rispettivi contratti di Appalto specifici, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme sono comunque a carico di ciascun Appaltatore in riferimento ai propri contratti di Appalto specifici.

A carico di ciascun Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dei relativi Appalti specifici.

Gli importi dei contratti di Appalto specifici e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

### **14.2 Spese accessorie - Contributi allacciamento**

Sono a carico dell'Appaltatore, i contributi di allacciamento definitivo alle società erogatrici di energia elettrica, acqua, gas, reti fognarie. L'Appaltatore, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data dell'effettivo inizio dei lavori di pertinenza, dovrà inoltrare agli Enti interessati le domande per gli allacciamenti ai pubblici servizi a nome e per conto della Stazione appaltante, inviando, per conoscenza, alla medesima copia della lettera di richiesta.

All'Appaltatore saranno rimborsati, con specifico ordinativo di pagamento, gli importi dei predetti oneri di allacciamento, previa presentazione delle ricevute, intestate alla Stazione Appaltante comprovanti gli avvenuti pagamenti.

Il mancato adempimento di quanto fissato ai commi precedenti comporterà l'accollo all'Appaltatore di tutte le spese e gli oneri che derivassero da una ritardata consegna dell'opera, oltre il mancato rimborso delle somme sostenute; quanto sopra senza che l'Appaltatore medesimo possa sollevare eccezioni o riserve di sorta.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere a versare direttamente i contributi di allacciamento alle società erogatrici, senza che questo sollevi i singoli Appaltatori dalle responsabilità di cui al comma precedente.

### **14.3 Termine e modalità di stipula dell'Accordo Quadro e degli Appalti specifici**

L'Accordo Quadro non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; il predetto termine dilatorio non si applica ai singoli contratti di Appalto specifici, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di Accordo Quadro deve aver luogo entro sessanta giorni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 comma 8 Codice dei Contratti pubblici.

La mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dopo l'aggiudicazione del medesimo per fatto di taluno degli Aggiudicatari ovvero a seguito dell'acquisizione nei confronti dei medesimi di antimafia interdittiva, comporterà l'incameramento della garanzia provvisoria prestata dal soggetto inadempiente o interessato dall'interdittiva antimafia a corredo dell'offerta in sede di Accordo Quadro.

Il contratto di Accordo Quadro dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, mediante scrittura privata (art. 32, comma 14, Codice).

#### **Art. 15 - Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, l'anticipazione del 20% è prevista sull'importo dei singoli contratti di Appalto specifici, nel rispetto delle modalità di cui al predetto articolo.

#### **Art. 16 - Subappalti e cottimi - Intestazioni fiduciarie**

##### **16.1. Subappalti e cottimi**

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni, relativamente a ciascun contratto di Appalto specifico, è subordinato all'autorizzazione della Stazione appaltante nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro, in sede di partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dello stesso, nonché in sede di rilancio competitivo per l'aggiudicazione del singolo Appalto specifico, abbiano indicato le categorie di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
2. che l'Appaltatore che intende subappaltare, provveda al deposito del contratto di subappalto in copia autentica presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate nonché della documentazione prevista ai commi 9 e 18 del predetto articolo 105 del Codice;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, l'Appaltatore che intende subappaltare trasmetta altresì la certificazione redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso, da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4 successivo;
4. che il subappaltatore sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal d.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore) in materia di qualificazione delle imprese;
5. che il subappaltatore non incorra nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
6. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall' art.

67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

7. che il subappaltatore non abbia partecipato in proprio alla procedura di gara per la stipula dell'Accordo Quadro.

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione appaltante entro i termini previsti dalla normativa in essere. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa qualora si siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto di Appalto specifico, o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o cottimo, deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio.

I piani di sicurezza di cui all'art. 105 comma 17 Codice e art. 89, comma 1, lettera h del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano da esso presentato. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, detto obbligo incombe al mandatario, nel caso di consorzio detto obbligo incombe all'Impresa esecutrice consorziata. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 19 Codice.

La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del contratto di Appalto specifico e determina l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale.

Ai sensi dell'art. 105, comma 10, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all'Appaltatore, sia alla Stazione appaltante un grave errore commesso da un subappaltatore, esso, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanato dal cantiere.

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due) per cento dell'importo dei lavori affidati con il singolo contratto di Appalto specifico o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto predetto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In materia di somministrazione di manodopera si rinvia alle disposizioni stabilite dal d.lgs.

## **16.2. Intestazioni fiduciarie**

Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e ss.mm.ii., le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'Amministrazione committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora l'Appaltatore dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro o il subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.

### **Art. 17 - Oneri ed obblighi dell'Appaltatore**

Oltre agli altri oneri previsti dal d.P.R. 207/2010 - per quanto ancora in vigore - ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno compresi nell'importo contrattuale a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi dell'elenco esemplificativo ma non esaustivo di seguito riportato:

- a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;
- b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà della Stazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore;
- c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
- d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
- e) la predisposizione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento di tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
- g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere, gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
- h) tutte le opere provvisorie, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
- i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
- j) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all'assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale;
- k) le comunicazioni alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- l) la ricezione, lo scarico e il trasporto dei materiali e le forniture nei luoghi di deposito situati all'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.

I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese;

- m) lo sgombero completo dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, dalle località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi;
- n) l'Appaltatore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea, benvista dalla Direzione dei Lavori, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti.

### **17.1 Obblighi concernenti la mano d'opera**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti di Appalto specifici, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel proprio C.C.N.L. di settore e negli Accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì, ad applicare il C.C.N.L. e gli Accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi sono vincolanti per l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'operatore economico e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le maestranze impegnate dovranno essere identificate dall'apposito tesserino di riconoscimento.

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante il periodo delle ferie estive ed invernali.

Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.

### **17.2 Obblighi speciali**

Nessuna opera può essere iniziata dall'Appaltatore senza la stipula di contratto di un Appalto specifico, fatti salvi i casi di consegna dei lavori in via d'urgenza.

L'Appaltatore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese di acqua, ecc. senza il preventivo consenso della Direzione Lavori. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, l'Appaltatore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, ecc., già demoliti senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori, nessun compenso per tale ricostruzione gli sarà riconosciuto e corrisposto.

Al termine dell'esecuzione degli interventi ordinati, l'Appaltatore dovrà consegnare i locali, che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a "regola d'arte".

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a produrre, un'adeguata documentazione fotografica in formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione lavori, e/o tavole grafiche a supporto degli interventi realizzati. Per tali servizi nessun compenso sarà corrisposto.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà:

- segnalare il recapito telefonico al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo la presenza di un operatore che, dal

- lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00, riceva le segnalazioni a viva voce;
- provvedere a indicare il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità e della persona autorizzata a ritirare gli ordini di servizio. Quest'ultima dovrà presentarsi presso gli uffici della Direzione Lavori nei giorni e negli orari concordati precedentemente con la D.L. per un puntuale rendiconto sull'andamento delle opere in corso;
- segnalare alla Direzione Lavori, prima del loro inizio, i lavori oggetto di subappalto, la categoria di appartenenza, il nominativo dell'impresa subappaltatrice al fine di verificare il pieno rispetto dell'art. 105 del Codice e valutare che l'importo delle opere subappaltate rientri nell'ambito di quanto dichiarato dall'impresa in sede di aggiudicazione dell'Appalto specifico.

L'esecuzione di eventuali opere, benché specialistiche, oggetto di subappalto non potrà avere inizio fino a quando non sarà stato adempiuto quanto previsto dall'art. 105, comma 4 Codice dei Contratti pubblici.

### **Art. 18 - Rappresentante tecnico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare ai lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante; la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore.

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre, l'Appaltatore stesso, responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione Lavori. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il Direttore Tecnico sostituito dovrà comunque possedere una professionalità equipollente o superiore a quanto offerto in sede di offerta tecnica dall'Appaltatore.

### **Art. 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2010 n. 217.

L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 ss.mm.ii., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 445/2000.

La Stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il singolo contratto di Appalto specifico, in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione dei singoli contratti di Appalto specifici, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'Appalto specifico, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

### **Art. 20 - Cessione del credito**

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto, successiva alla stipula del singolo contratto di Appalto specifico, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art 106, comma 13 Codice, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

### **Art. 21 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori**

Tutti i prezzi sono desunti dal Prezziario Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, in vigore alla data di pubblicazione del bando di Accordo Quadro.

Per tutte le lavorazioni non previste nel Prezziario Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, si farà riferimento alle voci presenti nei Prezzari DEI Impianti tecnologici e Impianti elettrici, in vigore alla data di affidamento dell'incarico di progettazione.

Solo nel caso in cui anche questi prezzari non contemplino le lavorazioni da eseguirsi, i progettisti provvederanno alla formulazione di prezzi desunti da analisi di mercato.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e includono il costo dei materiali, delle attrezzature della necessaria manodopera, i costi generali (pari al 13%) e degli utili di impresa (pari al 10%).

Ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti specifici troverà applicazione quanto previsto dal precedente art. 6 del presente Capitolato.

Nei soli casi di inapplicabilità delle voci riportate nei prezzari di cui sopra, e dove occorra la formulazione di prezzi per la remunerazione della manodopera, verranno riconosciuti i costi orari previsti dal CCNL applicato dall'operatore economico aggiudicatario dei singoli contratti di Appalto specifici.

I prezzi comprendono:

- per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna esclusa per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere,

nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

- per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
- per i lavori tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.

I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

## **Art. 22 - Mezzi provvisionali**

Tra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa del lavoratore ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:

- a) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di m 4;
- b) gli indumenti da lavoro di cui dovranno essere muniti i lavoratori per l'esecuzione dei lavori anche in condizioni meteorologiche avverse;
- c) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, ecc.;
- d) le carriole o mezzi equivalenti, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
- e) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
- f) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.

Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisionali dell'elenco esemplificativo ma non esaustivo sotto riportato:

1. paranchi ed argani di qualunque portata;
2. ponti su cavalletti, trabattelli, castelli a ruote di qualunque altezza;
3. piattaforme elevatrici, gruppi elettrogeni;
4. ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a m 4;
5. teloni impermeabili.

Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati esistenti in cui il nolo del mezzo provvisoriale ha un'incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre Ditte.

Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

L'affitto dei predetti mezzi provvisionali sarà retribuito in base a quanto stabilito negli elenchi prezzi, applicando la variazione di gara.

### **Art. 23 - Disciplina e buon ordine nei cantieri**

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dal medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

L' Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e curare, per la parte di propria competenza quanto descritto nell'art. 95 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - misure generali di tutela.

La Direzione Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e comunque l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

### **Art. 24 - Custodia dei cantieri**

È a carico e a cura dell'Appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'Appaltatore nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

L' Appaltatore è comunque obbligato ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

### **Art. 25 - Trattamento e tutela dei lavoratori**

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all'art .30 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi

da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, nei confronti del personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'art 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione appaltante esperita la procedura di cui al predetto comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

### **Art. 26 - Consegna ed inizio dei lavori**

La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del relativo Contratto di Appalto specifico e, in caso d'urgenza secondo quanto previsto all'art. 32, comma 8 del Codice, dopo la stipula dell'Accordo Quadro.

Nel periodo di operatività dell'Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento, nell'ambito dei contratti di Appalto specifici, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

### **Art. 27 - Modifiche e variazioni dei singoli contratti applicative**

Fermo restando l'importo massimo dell'Accordo Quadro di cui al precedente art. 3 del presente Capitolato, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti di Appalto specifici, nelle fattispecie previste dall'art. 106 del Codice, che si richiama integralmente.

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto di Appalto specifico se non previamente autorizzata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice e approvata dalla Stazione appaltante.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Sono ammesse varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del Codice e le modifiche ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1 lett. e), tra le quali si richiama quanto disposto dall'art. 149 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le variazioni non devono mutare sostanzialmente il singolo contratto di Appalto specifico, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Codice dei Contratti pubblici.

### **Art. 28 - Termine per l'esecuzione**

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun Contratto di Appalto specifico.

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto di Appalto specifico, si darà atto, ai sensi dell'art. 199 del d.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.

I lavori saranno eseguiti con alacrità e regolarità in modo che le singole opere siano compiute nei termini stabiliti e riportati nei singoli contratti di Appalto specifici.

## **Art. 29 - Sospensione e riprese dei lavori e proroghe**

Per le sospensioni e riprese dei lavori e le proroghe riferite a ciascun contratto di Appalto specifico, si richiama integralmente l'art. 107 del Codice.

## **Art. 30 - Penali**

1. La violazione delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nei contratti di Appalto specifici e negli ulteriori documenti progettuali, comporta l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato speciale d'appalto.

In particolare, in caso di ritardo, trovano applicazione le seguenti penali: per mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale di valore pari all'1 per mille dell'importo del contratto di Appalto specifico. Se il progetto prevede l'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali si applicano ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori ed indicate nel contratto di Appalto specifico.

3. La penale irrogata ai sensi del punto 2, lettera a) lettera b) e lettera c) sarà disapplicata e, se, già addebitata, sarà restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti una delle successive soglie temporali o il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

4. La penale per il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale dell'Appaltatore, a termini del precedente punto 1, anche nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie, nella misura dello 0,3 per mille dell'importo dei lavori del contratto di Appalto specifico, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:

a) mancata consegna, nel termine stabilito dal Capitolato speciale d'appalto o dal Contratto di Appalto specifico, di elaborati, atti tecnici, amministrativi e contabili, campioni e/o prove, certificazioni sulla qualità dei materiali anche nel rispetto della normativa antincendio, ecc;

b) mancato rispetto di scadenze nella consegna elaborati riguardanti gli "as built" e manuali di uso e manutenzione di ogni elemento tecnologico, qualora non rientranti nell'ipotesi di cui alla lettera a).

5. La penale di cui al punto 2, lettera a) sarà applicata all'intero importo dei lavori, la penale di cui al punto 2, lettera b) sarà applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al punto 2, lettera c) sarà applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e la penale di cui al punto 2, lettera d) sarà applicata all'importo dei lavori per la cui ultimazione è prevista la scadenza.

6. In caso di inadempimento, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., è tenuto al pagamento di una penale pari all'uno per mille di ciascun Contratto di Appalto specifico, per

riscontrato inadempimento, nelle seguenti ipotesi:

a) per mancato rispetto delle clausole e condizioni del Contratto di Appalto specifico concernente le opere da realizzare;

b) per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alle necessità di ogni singola opera.

7. Verranno inoltre applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi nel caso in cui l'Appaltatore sospenda l'esecuzione dei lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della Direzione Lavori sarà soggetto ad una penale di € 500,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.

8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382, c.1, del Codice Civile.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

10. Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di Appalto specifici, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando imprese o personale di propria fiducia. Le spese derivanti dai suddetti interventi verranno addebitate all'Appaltatore inadempiente, con una maggiorazione del 10% per cento a titolo di penale.

11. Le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello Stato d'avanzamento lavori successivo al verificarsi dell'evento ovvero in sede di conto finale.

12. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei punti precedenti non potrà in ogni caso superare il 10 per cento dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di Appalto specifici; qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

### **Art. 31 - Contabilizzazione dei lavori**

Tutti i lavori previsti in ciascun singolo Appalto specifico sono prestazioni da eseguirsi a corpo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice degli Appalti, il prezzo offerto in sede di rilancio competitivo dall'Operatore economico aggiudicatario di ciascun Appalto specifico resterà fisso e non potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi i lavori, verrà valutata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto di ciascun Appalto specifico, che è stata eseguita.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni verranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale provvederà a controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo da cui le aliquote sono state dedotte.

### **Art. 32 - Caratteristiche e modo di esecuzione - Criteri ambientali minimi**

L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera

soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione Lavori.

Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.

Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno o su specifica richiesta delle competenti Soprintendenze, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e delle A.S.L., l'Appaltatore dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità omologazione od altri equipollenti rilasciati da istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli enti indicati.

Per ogni singolo intervento l'Appaltatore è tenuto, ad intervento eseguito, ad inviare:

- documentazione attestante la fine lavori;
- documentazione fotografica prima, durante e dopo l'intervento.

In mancanza della prefata documentazione non potrà essere implementata la contabilità del Direttore dei Lavori e il successivo stato di avanzamento.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06 novembre 2017, se e nella misura eventualmente applicabili.

### **Art. 33 - Pagamenti in acconto**

La Stazione appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del Capitolato, accrediterà all'Appaltatore, in riferimento a ciascun contratto di Appalto specifico di pertinenza, acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori, certificato dalla Direzione Lavori, raggiunga al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute un importo non inferiore ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) o nel caso di affidamento di importi inferiori, alla conclusione dell'affidamento stesso.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

L'ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all'entità dei lavori eseguiti.

L'emissione dei certificati di pagamento dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di maturazione di ogni stato di avanzamento lavori.

I certificati di pagamento delle rate di acconto saranno emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori.

Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all'esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da parte dell'Appaltatore del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. L'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Appaltatore, il quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.

Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'Appaltatore, l'importo contrattuale, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L.

Durante la fase di compilazione degli Stati di Avanzamento per il pagamento degli acconti, la Direzione Lavori potrà, ai sensi dell'art. 180, ancora in vigore, del d.P.R. 207/2010, su richiesta dell'Appaltatore e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in

cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 180 del d.P.R. 207/2010.

Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente affidato, eseguito e regolarmente riconosciuto, valutato e registrato dalla Direzione Lavori, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della percentuale di ribasso offerta in sede di rilancio competitivo e delle ritenute di legge.

L'emissione dello Stato d'Avanzamento Lavori sarà effettuata ai sensi dell'art. 194 del d.P.R. 207/2010.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 113-bis, comma 3 del Codice, l'Appaltatore provvede all'emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento, rilasciato nei termini di cui all'art. 4, commi 2,3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, che non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 166, comma 2, c.c..

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEL: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo devono pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture è effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 30, comma 5-bis, del Codice.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

I pagamenti per ciascun contratto di Appalto specifico, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul relativo conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, ciascun contratto di Appalto specifico conseguente all'Accordo Quadro si intenderà risolto nel caso in cui le relative transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

### **Art. 34 - Conto finale dei lavori**

Il Conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità previste dall'art. 200 del d.P.R. 207/2010 entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del d.P.R. n.

207/2010 in relazione ai reclami dell'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico, sul Conto finale e sulla relazione del Responsabile Unico del Procedimento sul Conto finale.

### **Art. 35 - Verifiche, collaudo, garanzie e saldo**

Il certificato di collaudo sarà emesso, ai sensi dell'art.102 Codice, entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori di ciascun contratto di Appalto specifico. Il certificato di regolare esecuzione, è comunque emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori del singolo contratto di Appalto specifico.

Per il procedimento del collaudo e dell'emissione del certificato di regolare esecuzione trovano applicazione le disposizioni contenute nel Codice.

Il Certificato di Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102, comma 3 del Codice).

L'ammontare del saldo finale del singolo contratto di Appalto specifico dovrà essere non inferiore al 2% dell'importo del medesimo.

Il pagamento della rata di saldo verrà erogato entro 90 (novanta) giorni dalla data del Certificato medesimo.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice. Tale garanzia deve avere validità ed efficacia di 2 (due) anni a decorrere dalla data di emissione del Collaudo provvisorio e verrà emessa con le modalità previste al medesimo articolo e conforme agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, il termine per il pagamento decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

La corresponsione della rata di saldo è altresì subordinata alle verifiche ex lege previste.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il Certificato di Collaudo/Certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/Regolare esecuzione di ciascun contratto di Appalto specifico, si procede, con le cautele prescritte dal Capitolato e dalle leggi in vigore, allo svincolo della relativa cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 5 del Codice.

La Stazione appaltante provvederà alla nomina di uno o più collaudatori tecnico-amministrativo, nonché, qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, alla nomina del Collaudatore per il Collaudo statico secondo la disciplina in materia.

Il compenso per i Collaudatori tecnico-amministrativi e per il Collaudatore statico sarà a carico della Stazione appaltante.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l'art. 102 Codice.

### **Art. 36 - Manutenzione delle opere fino al collaudo**

Qualora la Stazione Appaltante non proceda alla presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010, a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione di ciascun intervento,

sarà a carico del relativo Appaltatore, la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'Appalto specifico, nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per la Stazione appaltante, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, saranno eseguiti direttamente dalla medesima, addebitandone la spesa all'Appaltatore, qualora questo risultasse inadempiente. Resta la facoltà della Stazione appaltante di richiedere in riferimento ai singoli contratti di Appalto specifici la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi del Codice.

### **Art. 37 - Danni di forza maggiore**

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro 5 (cinque) giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

### **Art. 38 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti specifici**

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti di Appalto specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), oltre che nei casi previsti in altri articoli del presente Capitolato, nei casi di seguito specificati:

- a) rifiuto da parte di taluno degli aggiudicatari dell'AQ di stipulare anche un solo contratto di Appalto attuativo;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e/o violazione obblighi previsti dal Codice di comportamento adottato dal Politecnico di Torino;
- c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti di Appalto specifici);
- d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di

- moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento;
- e) provvedimento definitivo, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - f) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
  - g) cessione dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti di Appalto specifici;
  - h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
  - i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
  - j) grave inadempienza alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai contratti di Appalto specifici;
  - k) risoluzione di n. 1 (uno) contratto di Appalto specifico: nel caso in cui intervenga, per qualsiasi ragione indicata nel presente Capitolato, la risoluzione di uno specifico contratto di Appalto, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo nei confronti dell'Appaltatore inadempiente e di tutti i contratti in essere ad esso affidati riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Appaltatore responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l'Accordo Quadro ed in corso d'opera;
  - l) mancato rispetto nei contratti di Appalto specifici dei termini e delle condizioni che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
  - m) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori del singolo contratto di Appalto specifico riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulta accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - n) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto di Appalto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
  - o) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - p) mancata rispondenza degli interventi realizzati alle specifiche tecniche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto di Appalto;
  - q) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso alle sedi degli interventi di manutenzione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di Appalto specifici, nei casi su citati, sarà comunicata al soggetto inadempiente a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle attività relative ai contratti di Appalto specifici, saranno contestate all'Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento

sia sanato, o qualora la Stazione appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo contratto di Appalto. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario inadempiente. Contestualmente alla risoluzione del singolo contratto di Appalto specifico, la Stazione appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva del soggetto inadempiente, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto di Appalto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento di taluno degli Appaltatori, i rapporti economici tra le parti sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico del soggetto inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore inadempiente nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione del singolo contratto e l'Appaltatore inadempiente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti di Appalto specifici in corso stipulati con il soggetto che ha dato causa alla risoluzione, sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, risultando inoltre causa ostativa alla stipula di nuovi contratti di Appalto specifici con il medesimo soggetto.

#### **Art. 39 - Recesso dal contratto di Appalto specifico**

Ferma restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto di Appalto specifico, la Stazione appaltante può recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto di Appalto specifico, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in conseguenza dell'Accordo Quadro, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopra citata comunicazione del preavviso.

La Stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

#### **Art. 40 - Definizione delle controversie**

Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall'Appaltatore comportino variazioni dell'importo dell'opera in misura del 15 (quindici) per cento del relativo importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 205 Codice, cui si fa integrale rinvio.

Per tutte le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, comunque dipendenti dall'Accordo Quadro e dai contratti di Appalto specifici, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

#### **Art. 41 - Affidamento in caso di fallimento o di risoluzione dell'Accordo Quadro**

In tutte le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 110 del Codice, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione dell' Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo Accordo Quadro ed i relativi contratti di Appalto specifici, per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dagli originari Aggiudicatari dell'Accordo Quadro in sede di offerta.

Si richiamano i restanti commi del predetto articolo 110 del Codice.

#### **Art. 42 - Norme antinfortunistiche e richiami in materia di sicurezza dei lavori**

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 del predetto T.U.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

La Stazione Appaltante redige, come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)**, documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Appaltatore circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato ai singoli contratti di Appalto specifici.

Per ciascun Appalto specifico, nei casi in cui il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. lo preveda, il Responsabile del Procedimento provvederà ad individuare un Coordinatore della Sicurezza

in fase di Progettazione (C.S.P.) che procederà all'elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) specifico per l'intervento ed alla stima analitica dei costi della sicurezza, costi che in sede di liquidazione delle opere eseguite, non saranno assoggettati al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Negli stessi casi, il Responsabile del Procedimento provvederà ad individuare un Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.).

Nei casi in cui, durante lo svolgimento di interventi già ordinati, ricadenti nell'ambito di un unico cantiere e per i quali non era stata prevista la nomina di un C.S.E., venga accertata l'applicabilità del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento ordinerà alla D.L. di procedere alla immediata sospensione dei lavori in attesa della necessaria nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo che lo stesso C.S.E. avrà provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera nonché alla verifica della documentazione predisposta dalle imprese.

Nei casi in cui non sia prevista la redazione del P.S.C., l'Appaltatore dovrà redigere **il Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.), oltre al suo Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).**

Il **P.O.S.** è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4. il nominativo del medico competente ove previsto;
5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

j) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

**Ove non sia prevista la redazione del P.S.C., il P.S.S. Piano di Sicurezza Sostitutivo,** quando previsto, è integrato con gli elementi del POS e contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

#### **Art. 43 - Disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione**

L'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato od autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Politecnico di Torino che hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autorizzativi o propedeutici alle attività negoziali per conto del Politecnico di Torino nei 3 (tre) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

## **Allegato 1 – Elenco immobili in proprietà o in uso al Politecnico di Torino**

Fabbricati presso sedi in Torino (TO):

- Sede centrale – c.so Duca degli Abruzzi, 24;
- Cittadella Politecnica – corso Castelfidardo, 39 e via Pier Carlo Boggio, 71/A;
- Castello del Valentino – viale Pier Andrea Mattioli, 39;
- Sede via Morgari – via Oddino Morgari, 36/B;
- Sede corso Massimo – corso Massimo D’Azeglio, 42;
- Sede Lingotto – via Nizza, 230;
- Sede Mirafiori – corso Luigi Settembrini, 178

Fabbricati presso sede in Chivasso (TO):

- Sede Chivasso – via Lungo Piazza d’Armi, 7;

Fabbricati presso sede in Alessandria (AL):

- Sede Alessandria – viale Teresa Michel, 5;

Fabbricati presso sede in Biella (BI):

- Sede Biella – corso Giuseppe Pella, 2b;

Fabbricati presso sede in Mondovì (CN):

- Sede Mondovì – via San Giuseppe Benedetto Cottolengo, 29;

Fabbricati presso sede in Verrès (AO):

- Sede Verrès – via Luigi Barone, 8.

## Allegato 2 – Elenco degli interventi previsti

SEDE	INTERVENTO	BREVE DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORI	
			OG11	OG1
Torino Cittadella Politecnica	Supervisione aule N	Rifacimento quadri elettrici di comando e gestione delle sottocentrali a servizio del fabbricato TO_CIT03 (Sottocentrale UTA A - UTA B - UTA C - UTA D - Frigo - Sottocentrale pompe) e ammodernamento del sistema di supervisione.	€ 135.000,00	
Torino Sede centrale	Quadro 2Q.	Rifacimento del quadro elettrico per la gestione degli impianti termici e di condizionamento del fabbricato TO_CEN02Q.	€ 45.000,00	
Torino Cittadella Politecnica	Uffici "Stage and Job e Orientamento".	Integrazione dell' impianto di ricambio aria a servizio dei locali Stage and Job e Orientamento e potenziamento dell'impianto di climatizzazione.	€ 80.000,00	€ 20.000,00
Torino Cittadella Politecnica	Acqua sanitaria Ex-Fucine.	Ristrutturazione impianto centralizzato per la produzione dell'acqua calda sanitaria a servizio del fabbricato Ex-Fucine.	€ 20.000,00	
Torino Sede centrale	Deumidificazione archivio biblioteca centrale, ed estrazione aria aule 10A e 12A.	Integrazione del sistema di deumidificazione dei locali archivio in uso dalla biblioteca centrale. Realizzazione di sistema di estrazione aria per limitare la stratificazione di aria calda nella parte alta delle aule 10A e 12A.	€ 40.000,00	
Torino Sede centrale	Riqualificazione impianto di climatizzazione presso fabbricati 2I e 2L	Rifacimento dell'impianto di climatizzazione esistente. Rimozione del sistema di riscaldamento a radiatori e di condizionamento estivo mediante unità autonome e realizzazione nuovo impianto caldo/freddo con terminali a ventilconvettore. Realizzazione dei carter di mascheramento delle tubazioni e coibentazione dei sottofinestra	€ 150.000,00	€ 90.000,00
Torino Cittadella Politecnica	UTA Laboratorio presso fabbricato Ex-Fucine.	Installazione unità di trattamento aria a servizio del laboratorio e relative opere elettriche per alimentazione e controllo dell'impianto.	€ 30.000,00	
Torino Sede di Mirafiori	Riqualificazione sistema di controllo impianti elettrici della sede.	Sostituzione dell'attuale sistema di controllo degli impianti elettrici ed implementazione dell'applicativo di supervisione su macchina virtuale.	€ 150.000,00	
Torino Sede centrale	Illuminazione corridoi principali fronte aule 1, 3, 5 e aule 2, 4 e 6.	Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dei corridoi delle aule 1, 3, 5 e 2, 4, 6, modifica della partizione dei circuiti e del relativo sistema di controllo.	€ 100.000,00	
Torino Cittadella Politecnica	Verifica selettività protezioni piano primo (presso locali SiTI).	Rilievo dello stato attuale, recupero delle esigenze dell'utenza e rifacimento della distribuzione, compresi i quadri elettrici ed il quadro di piano.	€ 50.000,00	
Torino Sede centrale	Riqualificazione dell'impianto di allertamento della sede - Fase 1.	Realizzazione di un locale dedicato alle apparecchiature adatto alla distribuzione secondo la nuova normativa. Installazione delle nuove apparecchiature secondo i rilievi dell'esistente e le richieste delle prescrizioni normative - Gruppo TO_CEN04.	€ 90.000,00	€ 20.000,00

Torino Sede centrale	Riqualificazione dell'impianto di allertamento della sede - Fase 2.	Realizzazione di un locale dedicato alle apparecchiature adatto alla distribuzione secondo la nuova normativa. Installazione delle nuove apparecchiature secondo i rilievi dell'esistente e le richieste delle prescrizioni normative. Gruppo TO_CEN03.	€ 110.000,00	€ 20.000,00
<b>PER COMPLESSIVI</b>			<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>

L'elenco dei lavori di cui sopra potrà subire variazioni a fronte di mutate esigenze della Stazione Appaltante a seguito del verificarsi di eventi imprevisi ed imprevedibili.